CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40792/2026
Roma, lì, 23/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIA VIGNALE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1152/2026
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	UP - 11/11/2026
BRUNO GIORDANO		R.G.N. 23147/2026
MARIA TERESA ARENA		
LUCA LORENZETTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [redacted]
avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte d'appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Gorizia nei confronti di [redacted] imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-*bis* e 2-*sexies*, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza conseguente all'assunzione di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, provocando un sinistro stradale con danni al proprio veicolo e a un furgone parcheggiato. Fatto commesso in [redacted] il 15 ottobre 2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [redacted]

2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, ai sensi degli artt. 584, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., assumendo che l'appello del Pubblico ministero non sia stato notificato all'imputato presso il domicilio eletto, bensì in un luogo diverso e in applicazione

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba879ff295e4bcf

di una disposizione ormai abrogata, vale a dire l'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen. In particolare, l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria residenza in [redacted] mentre l'atto di appello è stato notificato il 30 dicembre 2023, mediante posta elettronica certificata, presso lo studio del difensore di fiducia.

Secondo il ricorrente, la nullità non potrebbe ritenersi sanata per il solo fatto che la notificazione si sia perfezionata presso il difensore di fiducia, poiché l'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen. era già stato abrogato dall'art. 98, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

La difesa evidenzia inoltre che la *ratio* dell'obbligo di notificazione dell'impugnazione alle parti private risiede nella necessità di garantire a ciascuna di esse l'effettivo esercizio delle facoltà difensive riconosciute dall'ordinamento. La violazione dell'art. 584 cod. proc. pen. si tradurrebbe, dunque, in una compressione dei diritti di assistenza e rappresentanza dell'imputato nel giudizio di appello, in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Si osserva, inoltre, che la relativa eccezione è stata tempestivamente proposta dalla difesa nelle conclusioni depositate per l'udienza cartolare del 26 gennaio 2026, prima della pronuncia della sentenza di appello, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.

Il ricorrente censura la decisione di rigetto dell'eccezione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che l'omessa notificazione dell'avviso previsto dall'art. 584 cod. proc. pen. ha concretamente limitato l'esercizio delle attività difensive spettanti alla parte, con particolare riferimento alla possibilità di depositare memorie e richieste scritte ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. proc. pen. Da ciò deriverebbe un vizio destinato a riverberarsi su tutti gli atti successivi del procedimento.

2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, cod. strada, nonché motivazione contraddittoria o meramente apparente a fondamento della pronuncia di condanna.

Secondo la difesa, il ragionamento della Corte territoriale presenta un primo profilo di illegittimità in quanto, quando la misurazione del tasso alcolemico avvenga a distanza temporale dalla condotta di guida, il giudice è tenuto a verificare criticamente il risultato degli accertamenti etilometrici alla luce degli ulteriori elementi probatori acquisiti nel processo. La Corte di appello, invece, non avrebbe preso concretamente in esame il dato rappresentato dall'andamento crescente del tasso alcolemico rilevato nelle due misurazioni, né il significato scientifico di tale circostanza secondo la teoria della curva di Widmark, limitandosi a valorizzare esclusivamente gli elementi favorevoli all'ipotesi accusatoria.

Un ulteriore profilo di censura riguarda l'asserita violazione degli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali lo stato di ebbrezza può essere accertato anche

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878ff295e4bcf

sulla base di elementi sintomatici, indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le fasce di gravità previste dall'art. 186 cod. strada. Resta tuttavia fermo che, qualora non sia possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la condotta rientri nelle fasce più gravi previste dalle lettere b) e c), il giudice dovrebbe riconoscere la configurabilità dell'ipotesi meno grave di cui alla lett. a).

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, in mancanza di una prova certa circa il livello effettivo di alcolemia al momento della guida, avrebbe potuto valorizzare gli ulteriori elementi probatori soltanto ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada.

La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma la necessità di procedere a una verifica critica dei risultati dell'etilometro attraverso il vaglio degli ulteriori elementi probatori e, dall'altro, omette di spiegare adeguatamente le ragioni per le quali le conclusioni della consulenza tecnica della difesa debbano ritenersi irrilevanti.

L'accoglimento di tale motivo, secondo la difesa, dovrebbe determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullamento con rinvio.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alla prova consulenziale tossicologica ritenuta decisiva dal giudice di primo grado.

Si censura, in particolare, la decisione della Corte di non rinnovare l'esame della consulente tecnica della difesa, sul presupposto che non fosse stata effettuata alcuna valutazione di inattendibilità della sua deposizione e che il diverso esito del giudizio dipendesse soltanto da una differente valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito. Secondo la difesa, tale affermazione non è corretta, poiché la prova consulenziale sarebbe stata di fatto disattesa sotto il profilo della sua attendibilità. Ciò sarebbe avvenuto, anzitutto, con riferimento alla ricostruzione dell'intervallo temporale entro il quale l'imputato aveva assunto le bevande alcoliche prima dell'esecuzione dell'etilometro, poiché la Corte di appello ha ritenuto che tale intervallo non fosse così ridotto come sostenuto dalla consulente. In secondo luogo, la Corte territoriale ha qualificato la consulenza tossicologica come fondata su valutazioni astratte e su meri indici di verosimiglianza, reputandola pertanto inidonea a dimostrare che il valore registrato dall'etilometro non rappresentasse fedelmente la condizione dell'imputato al momento della guida.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878ff295e4bcf

La difesa osserva, tuttavia, che la consulenza aveva offerto una spiegazione scientifica dell'andamento della concentrazione ematica di alcool in rapporto ai tempi di assorbimento, fondata su studi sperimentali, e aveva attribuito specifico rilievo al fatto che il secondo valore registrato dall'etilometro fosse risultato superiore al primo nonostante il breve intervallo di sedici minuti tra le due rilevazioni. Da tale dato la consulente aveva tratto la conclusione che, al momento dell'accertamento, l'imputato si trovasse ancora nel picco massimo della fase di assorbimento dell'alcool e che, pertanto, il tasso alcolemico rilevato fosse superiore a quello effettivamente presente al momento della guida.

La difesa sostiene, quindi, che la Corte abbia espresso una sostanziale valutazione di inattendibilità della consulenza tecnica, sicché avrebbe dovuto procedere alla preventiva rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova audizione della consulente sui profili ritenuti decisivi.

In ogni caso, secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe intrinsecamente illogica e contraddittoria, poiché la Corte di appello, da un lato, ha affermato che non fosse necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto non era stato formulato alcun giudizio di inattendibilità sulla prova tecnica, mentre, dall'altro, ha ritenuto che la consulenza tossicologica introdotta dalla difesa non presentasse i requisiti di certezza e specificità necessari per fondare una pronuncia assolutoria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte territoriale ha, anzitutto, ritenuto ammissibile l'impugnazione, considerando che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del Pubblico ministero, previsto dall'art. 584 cod. proc. pen., non determini l'inammissibilità dell'impugnazione né una nullità del processo, ma comporti esclusivamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione dell'eventuale impugnazione incidentale da parte della parte privata. Si tratta di pronuncia conforme a un orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A, Rv. 286082 – 01; Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, Sejdaras, Rv. 275802 – 01; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482 – 01), tale da rendere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba879ff295e4bcf

Nel merito, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva attribuito rilievo esclusivo alle conclusioni del consulente tecnico della difesa, ritenendo che non fosse possibile determinare con precisione il valore del tasso alcolemico al momento della guida e che dovesse pertanto essere riconosciuta, al più, la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada.

I giudici di appello non hanno condiviso tale impostazione, ritenendo che il compendio probatorio acquisito dimostrasse in modo univoco la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. In particolare, il teste [redacted] del tutto estraneo alla vicenda, aveva riferito di aver visto l'autovettura dell'imputato procedere a zig-zag da destra verso sinistra fino a urtare un furgone parcheggiato sul marciapiede. Il vicebrigadiere [redacted] aveva, inoltre, dichiarato di avere individuato l'imputato nei pressi del luogo del sinistro in evidente stato di alterazione, con andatura claudicante e linguaggio caratterizzato da frasi sconnesse, tipici sintomi dell'assunzione di sostanze alcoliche.

La Corte ha poi evidenziato che il sinistro si era verificato tra le ore 00:15 e le ore 00:20, mentre gli accertamenti mediante etilometro erano stati eseguiti alle ore 00:43 e alle ore 00:58, con risultati pari, rispettivamente, a 1,63 g/l e 1,74 g/l.

Tale motivazione rende manifesta l'infondatezza delle premesse sulle quali si fonda il secondo motivo di ricorso, sia laddove sostiene che tra l'orario della guida e l'orario dell'accertamento del tasso alcolemico sia intercorso un ampio lasso di tempo, sia laddove sostiene la mancanza di prova certa del livello di alcolemia al momento della guida, trovando applicazione il criterio interpretativo secondo il quale « è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata (In motivazione la Corte ha precisato che la presenza di altri elementi indiziari dello stato di ebbrezza si rende necessaria solo in caso di decorso di un intervallo di tempo di alcune ore tra la condotta di guida e l'esecuzione del test)» (Sez. 7, n. 8875 del 12/02/2020, Crivaro, Rv. 279091 – 01; Sez. 4, n. 42004 del 19/09/2019, Milutinovic, Rv. 277689 – 01)

La motivazione della sentenza impugnata, lungi dal potersi considerare contraddittoria per aver valorizzato anche gli elementi sintomatici, risponde all'esigenza di confutare sulla base delle risultanze istruttorie l'argomento difensivo circa l'inattendibilità della prova fornita dall'etilometro con valori crescenti, in linea con il principio per cui ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba878ff295e4bcf

rientranti nelle fasce rispettivamente previste, purchè eseguita secondo un metodo scientificamente corretto e, in ogni caso, se corroborata dagli elementi sintomatici (Sez. 4, n. 6515 del 08/01/2026, Ciobanu, Rv. 289484 - 03 Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, Carrara, Rv. 278291 – 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La consulente tecnica della difesa, muovendo dalla circostanza che l'incidente si fosse verificato immediatamente dopo l'uscita dell'imputato da un locale nel quale aveva cenato con alcuni amici, aveva sostenuto che, al momento dell'esecuzione dell'alcoltest, l'imputato si trovasse ancora nella fase di assorbimento dell'alcool e che, pertanto, al momento del sinistro il tasso alcolemico fosse necessariamente inferiore a quello successivamente accertato mediante etilometro. Tale conclusione era fondata sulla teoria delle curve di assorbimento dell'alcool.

La Corte di appello ha, tuttavia, attribuito decisivo rilievo all'accertamento strumentale del tasso alcolemico, rilevando che soltanto quando tra la condotta di guida e l'esecuzione dell'alcoltest intercorra un significativo intervallo temporale, pari ad alcune ore, si rende necessario verificare la presenza di ulteriori elementi indiziari. Ha, quindi, ritenuto dimostrato lo stato di grave ebbrezza dell'imputato sulla base tanto delle dichiarazioni del teste [redacted] e del vicebrigadiere [redacted] quanto degli esiti dell'etilometro, eseguito circa mezz'ora dopo il sinistro.

Il riferimento agli elementi sintomatici, pur essendo stato l'alcoltest eseguito a breve distanza temporale dal sinistro, non si pone in contrasto con la valorizzazione dell'accertamento strumentale. Al contrario, esso risulta funzionale a corroborarne la valenza probatoria proprio a fronte degli argomenti difensivi diretti a porre in discussione la possibilità di riferire il valore rilevato dall'etilometro al momento della guida.

La decisione della Corte territoriale risulta, peraltro, conforme ai principi affermati da questa Corte in materia, secondo i quali «le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" – secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo – variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione» (Sez. 4, n. 22434 del 10/06/2026, non mass.; Sez. 4, n. 18010 del 23/04/2026, non mass.; Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, non mass.; Sez. 4, n. 4521 del 13/09/2018, non mass.).

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba879ff295e4bcf

Dall'andamento dapprima crescente e successivamente decrescente della curva di assorbimento non può, dunque, desumersi, in via automatica, che al momento dell'incidente il tasso alcolemico dell'imputato fosse inferiore a quello riscontrato ventotto minuti dopo, pari a 1,63 g/l; valore, peraltro, del tutto compatibile con la sintomatologia riscontrata.

Su tale premessa deve essere esaminata l'ulteriore censura con la quale la difesa sostiene che i giudici di appello avessero l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria mediante l'esame del consulente tecnico, sul presupposto che la Corte territoriale, diversamente dal Tribunale, ne avrebbe ritenuto inattendibile l'esame.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Occorre, infatti, distinguere la tesi scientifica espressa dal consulente tecnico dai dati fattuali necessari per consentirne l'applicazione al caso concreto e, quindi, per superare quel carattere di astrattezza che, come si è detto, la giurisprudenza attribuisce alla teoria della curva di assorbimento quando essa non sia correlata alle specifiche caratteristiche del soggetto e alle concrete modalità dell'assunzione di alcool.

Sotto questo profilo, va evidenziato che gli elementi individualizzanti che avrebbero consentito di superare l'astrattezza del parere del consulente tecnico fondato sulla c.d. curva di Widmark, adattandolo alle circostanze del caso concreto, risultano essere stati acquisiti, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, attraverso dichiarazioni rese al consulente dallo stesso imputato e non ritualmente veicolate nel giudizio. Tale circostanza, peraltro, non risulta essere stata oggetto di specifica contestazione.

È allora necessario considerare che, sebbene la posizione processuale del consulente tecnico sia assimilabile a quella del testimone, la valutazione della prova scientifica che l'esperto introduce nel processo non è configurabile propriamente in termini di attendibilità o inattendibilità del narrato, bensì in termini di condivisibilità o meno della tesi scientifica espressa.

Nel caso in esame, infatti, la tesi prospettata dal consulente della difesa non è stata sconfessata nella sua generale valenza scientifica. Essa è stata, piuttosto, posta a confronto con le altre emergenze probatorie, invero trascurate dal giudice di primo grado, che la Corte territoriale ha ritenuto maggiormente confacenti alle concrete caratteristiche del caso e idonee a dimostrare il tasso alcolemico dell'imputato al momento della guida.

Giova, in proposito, ribadire che la prova del livello di concentrazione di alcool nel sangue, per espressa indicazione normativa e secondo una radicata interpretazione giurisprudenziale, è già fornita dall'esito di un accertamento

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba879ff295e4bcf

strumentale che rispetti le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento.

Diversa è, invece, la questione relativa ai fatti caratteristici del caso concreto dei quali il consulente tecnico di parte sia venuto a conoscenza attraverso dichiarazioni rese dall'imputato e che siano stati, per tale via, introdotti nella valutazione tecnica.

Al riguardo, l'art. 228, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale». Ne consegue che il giudice può non tenere in considerazione le valutazioni tecniche che si fondino su atti inutilizzabili ai fini della decisione (Sez. 3, n. 21018 del 30/09/2014, dep. 2015, in motivazione).

Ne deriva che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha formulato un giudizio di inattendibilità nei confronti del consulente tecnico né ha disconosciuto la validità scientifica, in termini generali, della teoria della curva di Widmark. Ha, piuttosto, escluso che le conclusioni del consulente potessero essere utilmente riferite alla specifica situazione dell'imputato, poiché gli elementi fattuali necessari a individualizzare quella teoria e a renderla concretamente applicabile erano stati ricavati da dichiarazioni rese dallo stesso imputato al consulente e non ritualmente acquisite al processo.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale non ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'istruttoria mediante un nuovo esame del consulente tecnico, poiché il punto decisivo non riguardava l'attendibilità dell'esperto o la validità scientifica generale della teoria da lui richiamata, bensì l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dei dati fattuali sui quali era stata fondata l'applicazione di tale teoria al caso concreto.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/11/2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
EUGENIA SERRAO	LUCIA VIGNALE

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: LUCIA VIGNALE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: ba879ff295e4bcf